



u- 2.18.2/898/2016/x

15:22 11 Ott 16 A00100C

1401

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N° 895
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



Oggetto: *Certificazioni medico sportive.*

Premesso che

- l'articolo 42 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la soppressione di una serie di certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro;
- in sede di conversione del decreto sopra citato è stato poi inserito l'articolo 42-bis che prevede una "*Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria*";
- più precisamente, il suddetto articolo 42-bis, al comma 1 - "*al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva e per non gravare i cittadini stessi e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni*" - ha soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale. L'attività ludico-motoria e amatoriale è l'attività sportiva praticata in autonomia da soggetti non tesserati presso società sportive o enti di promozione sportiva, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. In sostanza, nell'attività ludico-motoria e amatoriale manca l'aspetto competitivo (l'attività è praticata al di fuori di qualsiasi contesto di gare o competizioni) e colui che la svolge non si prefigge come obbiettivo il raggiungimento di prestazioni sportive di livello;
- l'articolo 42-bis, al comma 2, ha poi stabilito che: "*I certificati per l'attività sportiva non agonistica (...) sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai*

medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute (...)". Come precisato nell'Allegato 1 del D.M 8 agosto 2014 "Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica" sono definite attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: "a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.";

Preso atto che

- con riguardo all'attività ludico-motoria e amatoriale, nonostante non sussista più l'obbligo di legge, la maggior parte delle palestre, delle piscine e dei centri sportivi continua a richiedere il certificato medico. Il più delle volte, la presentazione del certificato rientra proprio tra le condizioni necessarie per iscriversi, tutto ciò per ragioni meramente assicurative, per tutelarsi, cioè, rispetto alle coperture assicurative. Infatti, quasi tutte le strutture sottoscrivono assicurazioni che operano solo dietro la presentazione del certificato, che, dunque, diventa di fatto obbligatorio; si vengono a verificare, pertanto, molto frequentemente, situazioni paradossali per cui una struttura sportiva per un corso richiede il certificato e un'altra per il medesimo tipo di attività non lo richiede;

Preso atto, inoltre, che

- con riguardo, invece, all'attività sportiva non agonistica e, più precisamente, alla certificazione di idoneità all'attività motoria nell'infanzia, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri ha inviato tempo fa una nota al Ministro della Salute per chiedere di valutare con attenzione l'importanza di "liberare" da qualsiasi obbligo certificativo tutte le attività motorie organizzate nella prima infanzia, almeno fino ai 6 anni, escludendo le attività sportive parascolastiche dall'onere certificativo attualmente previsto, al fine di favorire la libera partecipazione di tutti gli alunni come completamento dell'educazione motoria fornita dall'insegnamento di educazione fisica, salvaguardando, invece, il suddetto obbligo solo per le attività svolte nell'ambito dei Giochi della gioventù, a partire dalle fasi successive a quelle di Istituto o reti di Istituti;

Considerato che

- il fatto che nonostante non sia più previsto per legge, il certificato medico per le attività ludico-motorie e amatoriali (il cui costo può arrivare anche a 50 euro, addirittura 100/150 euro se si aggiunge il costo dell'Ecg e della visita specialistica per la refertazione) continui, di fatto, ad essere richiesto da palestre, piscine e centri sportivi per ragioni assicurative, non incentiva ma, al contrario, contribuisce a penalizzare, in ragione del costo aggiuntivo da sostenere, la pratica di attività fisiche libere, vale a dire la pratica sportiva più diffusa, che dovrebbe caratterizzare la vita di una fetta sempre più ampia di cittadini poiché costituisce, insieme ad una sana e corretta alimentazione, una delle forme più efficaci di prevenzione da numerose patologie, come confermano le evidenze scientifiche. Infatti, di fronte alla richiesta di un certificato che, per legge non è più obbligatorio, il cittadino che vuole iscriversi in palestra o in piscina non ha molte alternative se non quelle di cercare qualche centro sportivo che non lo richieda o di rinunciare del tutto;
- con riferimento, invece, alla certificazione di idoneità all'attività motoria nell'infanzia, la definizione piuttosto nebulosa di *"attività sportiva non agonistica"*, l'obbligo di un elettrocardiogramma per il rilascio della certificazione relativa (che, peraltro, non ha riscontro nella letteratura scientifica pediatrica internazionale) e i costi derivanti, hanno reso molto più difficile l'approccio all'attività fisica organizzata nei bambini, soprattutto per quelli delle fasce sociali più disagiate, che dovrebbe essere una pratica costante fin dai primissimi anni di vita in modo da favorire un modello di comportamento permanente;

IMPEGNA

la Giunta regionale

- a sollecitare il Parlamento ad intervenire con urgenza modificando, nella maniera ritenuta più opportuna, le disposizioni vigenti nel settore delle assicurazioni affinché la soppressione dell'obbligo di certificazione medica per l'attività ludico-motoria e amatoriale, introdotta dal succitato articolo 42-bis, comma 1, con l'obiettivo di *"salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva"*, sia finalmente effettiva e non vanificata, come accade oggi, dal fatto che, per motivazioni meramente assicurative, le strutture sportive continuano comunque a richiederla, gravando i cittadini di questo fastidioso *"balzello"*;
- a sollecitare, inoltre, il Ministro della Salute a prendere in considerazione la richiesta avanzata dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri di *"liberare"* da qualsiasi onere

certificativo le attività motorie organizzate nella prima infanzia, escludendo le attività sportive parascolastiche dall'obbligo attualmente previsto, mantenendolo soltanto per le attività svolte nell'ambito dei Giochi della gioventù, a partire dalle fasi successive a quelle di Istituto o reti di Istituti.

Torino, 5 ottobre 2016

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).